

## Legge sulla tutela della sovranità nazionale \* / LXXXVIII del 2023

(traduzione non ufficiale effettuata solo a titolo indicativo: per la necessaria precisione e completezza occorre

[accedere alle fonti ufficiali](#))

La sovranità dell'Ungheria è sempre più sotto attacco illegale. I tentativi di ottenere influenza sono visibili da anni - e in molti casi noti al pubblico - durante i quali organizzazioni e individui stranieri cercano di affermare i propri interessi nel nostro paese, in contrasto con gli interessi e le regole ungheresi.

Sono già stati fatti tentativi per influenzare la campagna elettorale parlamentare del 2022 con denaro proveniente direttamente dall'estero, come confermato dall'indagine sulla sicurezza nazionale che ha rivelato il sostegno dell'opposizione unita di sinistra. Il candidato primo ministro dell'opposizione unita ha dichiarato, oltre a numerosi altri casi, che durante la campagna elettorale sono arrivati loro diversi milioni di dollari dagli Stati Uniti d'America.

Attualmente, le normative ungheresi vietano ai partiti di accettare il sostegno straniero, ma nella primavera del 2022 l'opposizione unita ha evitato questa regola utilizzando i fondi provenienti dall'estero attraverso le sue organizzazioni politiche e associazioni imprenditoriali. Per prevenire casi simili è necessario inasprire le normative vigenti.

Se il potere politico cade nelle mani di persone e organizzazioni che dipendono da una potenza, organizzazione o persona straniera, la sovranità dell'Ungheria viene danneggiata - e ciò comporta anche un importante rischio per la sicurezza nazionale.

Per far rispettare l'esigenza di trasparenza in relazione al dibattito democratico, ai processi decisionali statali e sociali, alla divulgazione dei tentativi di intervento straniero e alla prevenzione di tentativi di intervento simili a quelli menzionati, è necessario istituire un organismo indipendente incaricato indagare su di essi, nonché criminalizzare l'uso degli aiuti esteri in relazione alle elezioni.

Alla luce di tutto ciò, il Parlamento, sulla base del comma 4 dell'articolo R) della Legge fondamentale, per contrastare i tentativi di intervento contro la sovranità dell'Ungheria, emana la seguente legge di attuazione della Legge fondamentale :

### **1. Forma giuridica dell'Ufficio per la tutela della sovranità**

**§ 1**, comma 1 L'Ufficio per la tutela della sovranità (di seguito: l'Ufficio) è un organo amministrativo statale autonomo, istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo R) della Legge fondamentale per tutelare l'identità costituzionale, che opera in conformità con le disposizioni di questa legge, svolge attività di analisi, valutazione, proposta e indagine dell'organismo.

(2) L'Ufficio è indipendente, subordinato solo alla legislazione, non può essere annullato da nessun'altra persona o ente, svolge i suoi compiti separatamente da altri enti ed è libero dall'influenza di qualsiasi altra istituzione, ente, partito politico, società, associazione, legale o persona fisica. I compiti dell'Ufficio possono essere prescritti solo dalla legge.

(3) La sede dell'Ufficio è Budapest.

(4) L'Ufficio è un organismo centrale di bilancio con status giuridico di organismo che gestisce il capitolo. Il bilancio dell'Ufficio costituisce un capitolo indipendente nella struttura del bilancio centrale.

(5) La proposta di bilancio dell'Ufficio e la relazione sull'esecuzione del bilancio sono redatte dal Governo stesso e il Governo la sottopone senza modifiche al Parlamento nell'ambito del disegno di legge sul bilancio centrale e le sue implementazione.

(6) Il bilancio dell'Ufficio deve essere stabilito in modo tale che l'importo totale degli stanziamenti per le altre spese operative e le spese di accumulazione non sia inferiore all'importo totale degli stessi stanziamenti stabiliti nel bilancio centrale dell'anno precedente, escluso l'importo del sostegno al bilancio richiesto per investimenti speciali e una tantum.

(7) Il bilancio dell'Ufficio per l'anno in corso può essere ridotto solo con il consenso dell'Ufficio.

(8) La legge può stabilire un compito aggiuntivo per l'Ufficio solo se allo stesso tempo fornisce la necessaria copertura finanziaria per l'adempimento del compito.

## ***2. Compiti dell'Ufficio per la Tutela della Sovranità***

**§ 2** Nell'ambito dell'attività analitica, valutativa e propositiva dell'Ufficio

a) sviluppa e applica una metodologia di valutazione del rischio di sovranità,

b) analizza l'applicazione della sovranità nazionale valutando le informazioni e i dati ottenuti dalle organizzazioni sottoposte a indagine, dagli enti governativi statali e locali e da altre organizzazioni o persone coinvolte nel caso in questione,

c) sviluppa proposte e formula raccomandazioni per misure volte a proteggere la sovranità dell'Ungheria,

d) può proporre la creazione o la modifica di leggi che incidono sulla sovranità nazionale, nonché commentare progetti di legge che influiscono sul suo status giuridico,

e) prepara un rapporto annuale sulla sovranità nazionale,

f) conduce e finanzia attività di ricerca al fine di migliorare le condizioni sociali, economiche, culturali, istituzionali e giuridiche per l'affermazione della sovranità nazionale.

**§ 3.** In relazione alle attività investigative dell'Ufficio

a) scopre ed esamina le attività svolte a vantaggio dell'altro Stato, nonché - indipendentemente dalla sua personalità giuridica - enti o organizzazioni straniere e persone fisiche

aa) attività di rappresentanza di interessi - escluse le attività svolte da rappresentanze diplomatiche ed estere, nonché da organizzazioni professionali di rappresentanza di interessi -,

ab) attività di manipolazione e disinformazione delle informazioni,

ac) attività volte a influenzare il dibattito democratico e i processi decisionali statali e sociali, comprese le attività che influenzano il processo decisionale delle persone che esercitano funzioni di autorità pubblica dello Stato,

se possono violare o mettere in pericolo la sovranità dell'Ungheria;

b) mappa ed esamina le organizzazioni le cui attività, avvalendosi del sostegno dall'estero, possono influenzare l'esito delle elezioni;

c) mappa e indaga quelle organizzazioni che utilizzano finanziamenti esteri per influenzare la volontà dell'elettorato o sostenere tali attività.

**§ 4.** L'Ufficio svolge attività promuovendo la trasparenza nei processi decisionali sociali e collabora con tutti gli organi statali per promuovere la tutela della sovranità nazionale.

**§ 5.** L'Ufficio può stipulare convenzioni con altri enti statali e non statali al fine di fornire le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti. Gli accordi possono essere conclusi solo nel rispetto dei requisiti per la protezione dei dati personali, riservati e di altro tipo.

**§ 6 (1)** L'Ufficio indaga singoli casi nell'ambito dei suoi compiti ai sensi del § 3 e pubblica sul suo sito web i risultati delle indagini da esso svolte, che contengono i fatti accertati durante le indagini, i risultati e le conclusioni su di essi basati.

(2) Nell'ambito dei compiti di cui al § 3 l'Ufficio redige ogni anno un rapporto sulla sovranità nazionale che contiene quanto segue:

a) le leggi che incidono sulla sovranità nazionale, nonché l'efficacia dell'applicazione di tali leggi, i problemi che sorgono durante l'attuazione e l'applicazione della legge, nonché l'analisi delle forze dell'ordine e della pratica amministrativa,

b) una valutazione del rischio di sovranità preparata sulla base della metodologia di valutazione del rischio di sovranità, che identifica i rischi e i problemi da gestire per quanto riguarda la sovranità nazionale, gli strumenti disponibili per la loro gestione, le carenze nella gestione di tali rischi e problemi, nonché le soluzioni che possono essere loro fornite,

c) raccomandazioni agli organi con compiti e poteri,

d) valutazione di come gli organi con compiti e poteri hanno tenuto conto delle precedenti relazioni e raccomandazioni,

e) una sintesi delle attività e del funzionamento dell'Ufficio nell'anno precedente.

(3) Il rapporto annuale sulla sovranità nazionale per l'anno solare precedente deve essere reso pubblico sul sito web dell'Ufficio entro il 30 giugno di ogni anno.

(4) Contemporaneamente alla pubblicazione, l'Ufficio trasmette il rapporto annuale sulla sovranità al Comitato permanente per la sicurezza nazionale del Parlamento e al Governo per conoscenza.

(5) Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto annuale sulla sovranità nazionale, il Governo spiega nella sua risposta all'Ufficio come tratterà i risultati contenuti nel rapporto annuale sulla sovranità nazionale.

(6) La relazione resa pubblica dall'Ufficio ai sensi dei paragrafi 1 e 3 non può contenere dati personali, dati classificati, segreti tutelati dalla legge e segreti relativi all'esercizio di una professione, ad eccezione dei dati personali che è pubblico nell'interesse pubblico.

(7) Non esiste alcun rimedio giuridico contro la relazione dell'Ufficio resa pubblica ai sensi dei paragrafi (1) e (3).

(8) Prima della pubblicazione del rapporto ai sensi dei commi 1 e 3, l'Ufficio invia i risultati dell'indagine alle organizzazioni le cui attività, sulla base dell'indagine condotta, giustificano l'inclusione dell'organizzazione nel pubblico dell'Ufficio. rapporto. L'organismo controllato può commentare i rilievi dell'Ufficio entro quindici giorni dalla data di consegna. L'Ufficio risponde all'osservazione per iscritto entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Ufficio è tenuto a giustificare il motivo per cui non ha accettato i commenti che non sono stati presi in considerazione.

### ***3. Il procedimento istruttorio dell'Ufficio per la Tutela della Sovranità***

**§ 7** (1) Nell'ambito dell'indagine ai sensi del § 3, l'Ufficio può chiedere informazioni e dati all'organizzazione su cui indaga, conformemente alle disposizioni del § 8.

(2) Nel corso delle indagini condotte dall'Ufficio, come definito nel § 8, l'Ufficio può richiedere informazioni e fornitura di dati a qualsiasi ente statale o locale coinvolto nel caso in questione, nonché a qualsiasi altra organizzazione o persona coinvolta nel dato caso.

(3) L'organizzazione indagata, nonché lo Stato, l'ente locale, l'organizzazione o la persona richiesta (di seguito insieme: obbligati a collaborare) devono ottemperare all'indagine dell'Ufficio entro il termine fissato dall'Ufficio. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni dalla data della richiesta.

(4) Se la parte obbligata a collaborare non adempie al proprio obbligo senza un valido motivo o è in ritardo, l'Ufficio registra questo fatto durante l'indagine e lo evidenzia separatamente nella sua relazione annuale.

(5) L'ente statale o locale richiesto non può addebitare alcun compenso per l'adempimento della richiesta.

**§ 8.** (1) Durante la procedura d'esame dell'Ufficio ai sensi del presente comma, come atto di natura probatoria - come definito dalla legge -

a) può venire a conoscenza di tutti i dati della direzione dell'organizzazione indagata e dell'ente governativo statale o locale coinvolto nel caso, che possono essere collegati al caso indagato, può farne una copia e può visionare tutti questi documenti - compresi i documenti archiviati su supporti elettronici - o farne copie su richiesta

b) può richiedere informazioni scritte e orali all'organizzazione indagata, a qualsiasi dipendente dell'organizzazione indagata o all'ente governativo statale o locale coinvolto nel caso in questione,

c) può richiedere informazioni scritte o orali a qualsiasi organizzazione o persona che possa essere collegata al caso indagato, nonché una copia di dati o documenti che possano essere collegati al caso indagato, compresi i documenti archiviati su supporti elettronici.

(2) La procedura d'esame dell'Ufficio secondo questo sottotitolo non è una procedura amministrativa ufficiale e non c'è spazio per un procedimento amministrativo in relazione alle sue attività sotto questo sottotitolo.

**§ 9** (1) L'Ufficio 7-8. CXI del 2011 sul Commissario dei diritti fondamentali per le sue attività ai sensi del § Legge (di seguito: Ajbvt.) § 27, paragrafi (1) e (3) si applica di conseguenza.

(2) L'Ufficio rispetta gli articoli 7–8. durante le sue attività secondo § Ajbtv. Non è consentito visionare i documenti ai sensi del § 23 commi (1)–(6), i dati classificati secondo l'Ajbtv. Lo potete scoprire con l'apposita applicazione del § 27, comma (2).

(3) Se la divulgazione di dati classificati è necessaria per l'adempimento dei compiti dell'Ufficio, il presidente dell'Ufficio può chiedere all'organismo di certificazione la declassificazione dei dati classificati. L'ispettore può porre fine alla valutazione - se non mette a repentaglio l'esercizio delle sue funzioni - in conformità con la legge sulla protezione dei dati classificati.

**Sezione 10** (1) Sezioni 7–8 Gli atti investigativi di cui al § possono essere compiuti dal Presidente dell'Ufficio, dal Vicepresidente dell'Ufficio o da un dipendente dell'Ufficio per conto dell'Ufficio su autorizzazione del Presidente dell'Ufficio.

(2) Non potete partecipare alle indagini dell'Ufficio ai sensi del § 3

a) chi nei tre anni civili precedenti l'indagine o durante il periodo interessato dall'indagine è un alto funzionario, un membro dell'organizzazione indagata o una persona che ha un rapporto di lavoro con l'organizzazione indagata,

b) che nei tre anni civili precedenti l'inizio dell'indagine o durante il periodo interessato dall'indagine hanno avuto un rapporto di lavoro o d'affari regolare o permanente con l'organizzazione indagata,

c) che svolge qualsiasi altra attività consentita presso l'organizzazione sotto indagine, o ha svolto tale attività durante il periodo interessato dall'indagine,

d) che sia parente del responsabile dell'ente esaminato ai sensi del codice civile.

**§ 11.** Se l'Ufficio constata un fatto o constata una circostanza che può portare all'avvio o allo svolgimento di un procedimento di infrazione, di un procedimento penale, di un procedimento della pubblica amministrazione o di un altro procedimento, informa dell'esistenza dei dati l'organismo autorizzato a condurre il procedimento. e fatti di cui è venuto a conoscenza.

**§ 12.** Il Presidente dell'Ufficio può incaricare la Commissione permanente per la sicurezza nazionale del Parlamento di discutere la relazione ai sensi del § 6, comma (1), e di ascoltare il capo dell'organizzazione indagata, se

a) l'organizzazione esaminata non fornisce informazioni entro il termine di cui al § 7, paragrafo (3), o

b) altrimenti giustificato dalla natura e dal peso della fattispecie.

**§ 13** (1) L'Istituto di ricerca dell'Ufficio per la tutela della sovranità (di seguito: Istituto di ricerca) è un'unità organizzativa indipendente dell'Ufficio, che supporta il

funzionamento dell'Ufficio e svolge attività scientifica indipendente. Il direttore e i membri dell'Istituto di ricerca sono dipendenti pubblici e dipendenti dell'Ufficio.

(2) L'attività dell'Istituto di ricerca è supervisionata dal Presidente dell'Ufficio.

(3) Compiti dell'Istituto di ricerca:

a) sostenere il funzionamento dell'Ufficio svolgendo compiti di ricerca e analisi,

b) pubblicazione di pubblicazioni professionali,

c) organizzazione di convegni professionali,

d) altri compiti determinati dal Presidente dell'Ufficio per l'Istituto di ricerca.

(4) L'Istituto di ricerca può avvalersi anche di esperti esterni su commissione.

#### **4. Organizzazione dell'Ufficio per la Tutela della Sovranità**

**Articolo 14** (1) Il Presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Repubblica per un mandato di sei anni su proposta del Primo Ministro. Il presidente dell'Ufficio può essere rieletto alla scadenza del suo mandato. Dopo la sua nomina, il Presidente dell'Ufficio presta o presta giuramento davanti al Presidente della Repubblica conformemente alla legge sul giuramento e sull'impegno dei singoli pubblici ufficiali.

(2) Un cittadino ungherese con precedenti penali che può essere eletto all'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale, che ha un livello di istruzione più elevato e che non è stato identificato come un rischio per la sicurezza nazionale durante un'ispezione di sicurezza nazionale secondo la legge sui servizi di sicurezza nazionale, può essere nominato presidente dell'Ufficio.

(3) Il mandato del Presidente dell'Ufficio è incompatibile con tutti gli altri uffici e mandati del governo statale o locale.

(4) Il Presidente dell'Ufficio non può esercitare nessun'altra attività lucrativa, ad eccezione dell'attività accademica, educativa, artistica, di correzione di bozze, di editing, nonché intellettuale soggetta a protezione legale e il rapporto giuridico di lavoro di genitore affidatario (di seguito insieme: attività esercitabili) - e per le altre sue attività - ad esclusione delle attività esercitabili - non può accettare retribuzione.

(5) Il presidente dell'Ufficio non può essere un alto funzionario di una società commerciale, un membro del suo consiglio di sorveglianza o un membro di una società commerciale obbligato a contribuire personalmente.

(6) Il Presidente dell'Ufficio non può avere interessi di proprietà in un'organizzazione non trasparente ai sensi della legge sul patrimonio nazionale.

(7) Il presidente dell'Ufficio non può essere membro o funzionario di un partito o di una fondazione di partito.

(8) Il Presidente dell'Ufficio non può impegnarsi in attività politiche di partito, né apparire in pubblico in nome o nell'interesse di un partito.

**§ 15** (1) Il Presidente dell'Ufficio deve fare una dichiarazione patrimoniale entro trenta giorni dalla sua nomina. Le norme applicabili alla dichiarazione patrimoniale dei membri dell'Assemblea nazionale devono essere adeguatamente applicate alla dichiarazione patrimoniale - con le deviazioni specificate in questa legge.

(2) In caso di mancata presentazione della dichiarazione patrimoniale, il presidente dell'Ufficio non può esercitare le sue funzioni e non percepire alcun compenso fino alla presentazione della dichiarazione patrimoniale.

(3) Chiunque può avviare la procedura relativa alla dichiarazione patrimoniale del Presidente dell'Ufficio presso il Primo Ministro facendo una dichiarazione di fatto relativa al contenuto specifico della dichiarazione patrimoniale, che indichi specificamente la parte contestata e il contenuto della dichiarazione patrimoniale dichiarazione dei beni. Se l'iniziativa non soddisfa i requisiti di questo comma, è manifestamente infondata, o l'iniziativa ripetutamente presentata non contiene nuovi elementi di fatto o dati, il Primo Ministro respinge l'iniziativa senza avviare la procedura. Il primo ministro verifica la veridicità del contenuto della dichiarazione patrimoniale.

(4) Nel procedimento relativo alla dichiarazione patrimoniale, su richiesta del Primo Ministro, il Presidente dell'Ufficio è tenuto a fornire immediatamente per iscritto al Primo Ministro i dati comprovanti i redditi e gli interessi economici indicati nella dichiarazione di patrimonio risorse. Il Primo Ministro informa il Presidente della Repubblica dei risultati dell'ispezione inviando i dati. Solo il Primo Ministro e il Presidente della Repubblica possono visionare i dati.

(5) Il presidente dell'Ufficio gode della stessa immunità di un deputato.

(6) Ai procedimenti relativi al diritto all'immunità si applicano le norme procedurali relative all'immunità dei rappresentanti parlamentari. Il Parlamento decide sulla sospensione del diritto di immunità, il Presidente del Parlamento adotta le misure necessarie in caso di violazione del diritto di immunità.

**§ 16** (1) Il mandato del Presidente dell'Ufficio termina:

- a) alla scadenza del suo mandato,
- b) dimettendosi,
- c) con la sua morte,
- d) accertamento di un conflitto di interessi,

- e) accertare l'assenza dei presupposti necessari per la sua nomina,
- f) accertamento di una violazione delle norme sulla dichiarazione patrimoniale.

(2) Il Presidente dell'Ufficio può dimettersi dal suo mandato in qualsiasi momento mediante dichiarazione scritta indirizzata al Presidente della Repubblica tramite il Primo Ministro. Il mandato del Presidente dell'Ufficio scade il giorno indicato nelle dimissioni o, in mancanza, il giorno successivo alla comunicazione delle dimissioni. Per la validità della disdetta non è necessaria una dichiarazione di accettazione.

(3) Se il Presidente dell'Ufficio non elimina il suo conflitto di interessi entro trenta giorni dalla sua nomina, o se durante l'esercizio delle sue funzioni sorge contro di lui un motivo di conflitto di interessi, il Presidente della Repubblica decide in merito la questione della determinazione del conflitto di interessi su proposta del Primo Ministro.

(4) L'assenza delle condizioni necessarie per la nomina del Presidente dell'Ufficio è accertata dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica - su proposta del Primo Ministro - constata una violazione delle norme sulla dichiarazione patrimoniale, se il Presidente dell'Ufficio rivela deliberatamente e in modo non veritiero dati o fatti importanti nella sua dichiarazione patrimoniale.

(5) Il Primo Ministro trasmette contemporaneamente la proposta di cui ai commi 3 e 4 al Presidente della Repubblica e al Presidente dell'Ufficio.

(6) Le decisioni e le misure adottate dal Presidente della Repubblica nell'ambito delle sue attività di cui ai commi 3 e 4 e al § 14 comma 1 non necessitano di controfirma.

(7) In caso di cessazione dall'incarico ai sensi del comma 1, lettera a), il Presidente dell'Ufficio ha diritto ad un'indennità di fine rapporto pari al doppio della retribuzione mensile percepita al momento della cessazione.

**§ 17.** (1) I due vicepresidenti dell'Ufficio sono nominati dal presidente per sei anni.

(2) Il vicepresidente deve soddisfare le condizioni richieste per la nomina del presidente dell'Ufficio, prescritte nell'articolo 14, paragrafo 2.

(3) Le disposizioni del § 14, commi (3)-(8) si applicano conformemente al conflitto di interessi del vicepresidente.

(4) Le disposizioni delle sezioni (1)-(4) del § 15 si applicano all'obbligo del Vicepresidente di fare una dichiarazione patrimoniale e alla procedura relativa alla sua dichiarazione patrimoniale, con il fatto che durante la procedura relativa alla sua dichiarazione patrimoniale, il Presidente dell'Ufficio agisce in vece del Primo Ministro, e sull'esito della verifica non è necessario informare il Presidente della Repubblica.

(5) Il mandato del Vicepresidente dell'Ufficio decade

- a) alla scadenza del suo mandato,

- b) dimettendosi,
- c) con la sua morte,
- d) accertare l'assenza dei presupposti necessari per la sua nomina,
- e) accertamento di un conflitto di interessi,
- f) con esenzione,
- g) privandolo dell'ufficio.

(6) Il Vicepresidente dell'Ufficio può recedere dal suo mandato in qualsiasi momento con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente dell'Ufficio. Il mandato del Vicepresidente dell'Ufficio scade il giorno indicato nelle dimissioni o, in mancanza, il giorno delle dimissioni. Per la validità della disdetta non è necessaria una dichiarazione di accettazione.

(7) Se il vicepresidente dell'Ufficio non elimina il conflitto di interessi entro trenta giorni dalla sua nomina, o se sorge contro di lui un motivo di conflitto di interessi durante l'esercizio delle sue funzioni, il presidente dell'Ufficio decide sulla questione della determinazione del conflitto di interessi.

(8) Il Presidente dell'Ufficio solleva il Vicepresidente dell'Ufficio, qualora il Vicepresidente dell'Ufficio sia impossibilitato ad adempiere ai compiti derivanti dal suo mandato per più di novanta giorni per motivi a lui non imputabili.

(9) Il Presidente dell'Ufficio può sollevare il Vicepresidente dell'Ufficio.

(10) Il Presidente dell'Ufficio priva del suo incarico il Vicepresidente dell'Ufficio, se il Vicepresidente dell'Ufficio non adempie ai suoi doveri derivanti dal suo mandato per più di novanta giorni per un motivo a lui imputabile, o intenzionalmente travisa dati o fatti importanti nella dichiarazione patrimoniale.

(11) L'assenza dei presupposti necessari per la nomina del Vicepresidente dell'Ufficio è accertata dal Presidente dell'Ufficio.

(12) In caso di cessazione dall'incarico ai sensi della lettera a) del comma (5), il Vice Presidente dell'Ufficio ha diritto ad un'indennità di fine rapporto pari al doppio della retribuzione mensile al momento della cessazione.

**§ 18.** (1) Il Presidente dell'Ufficio

- a) dirige l'Ufficio,
- b) determinare l'ordine della sua sostituzione in caso di impedimento,
- c) pubblica il regolamento organizzativo e di funzionamento dell'Ufficio,
- d) stabilisce le regole professionali e le modalità degli esami svolti dall'Ufficio,
- e) rappresenta l'Ufficio.

(2) In caso di impedimento del Presidente, il Vicepresidente dell'Ufficio agisce in qualità di Presidente e sostituisce il Presidente, nonché svolge tutti i compiti specificati nel regolamento organizzativo e operativo, nonché assegnati dal Presidente. Se la carica di presidente non viene ricoperta, i poteri del presidente sono esercitati dal vicepresidente.

**§ 19.** (1) Secondo il CXXXIX del 2013, lo stipendio mensile del Presidente dell'Ufficio spetta alla Banca nazionale ungherese. un importo corrispondente all'80% dello stipendio mensile ai sensi del § 149, paragrafo (1) della legge.

(2) Lo stipendio mensile del vicepresidente dell'Ufficio è conforme all'articolo CXXXIX del 2013 sulla Banca nazionale ungherese. un importo corrispondente al 60% dello stipendio mensile ai sensi del § 149, paragrafo (2) della legge.

(3) Il presidente dell'Ufficio ha diritto alle stesse indennità del ministro e il vicepresidente ha diritto alle stesse indennità del segretario di Stato per la pubblica amministrazione.

(4) Il Presidente dell'Ufficio ha diritto a venti giorni lavorativi per ogni anno civile e il suo sostituto a quindici giorni lavorativi per ogni anno civile.

**§ 20.** (1) CVII del 2019 sui rapporti giuridici del Presidente e del Vicepresidente dell'Ufficio, nonché dei dipendenti dell'Ufficio, con gli organismi dotati di personalità giuridica speciale e sullo status giuridico dei loro dipendenti. le disposizioni della legge si applicano con le eccezioni previste dalla presente legge.

(2) I dipendenti pubblici e gli impiegati dell'Ufficio non possono ricoprire cariche in un partito o in una fondazione di partito, non possono candidarsi alle elezioni parlamentari, del Parlamento europeo o delle amministrazioni locali, non possono impegnarsi in attività politiche di partito o svolgere attività pubbliche partecipazione in nome o nell'interesse di un partito.

(3) Nei confronti delle persone impiegate dall'Ufficio, i diritti del datore di lavoro sono esercitati dal presidente dell'Ufficio.

(4) Il Presidente dell'Ufficio esercita i diritti del datore di lavoro nei confronti del Vicepresidente.

(5) Il Presidente dell'Ufficio può delegare il diritto di emissione al Vicepresidente nelle norme di organizzazione e funzionamento o, nel caso di un documento non contenente alcuna azione, a un funzionario pubblico impiegato in una posizione dirigenziale dell'Ufficio.

## ***5. Disposizioni finali***

**Articolo 21** (1) La presente legge – fatta eccezione per quanto specificato nel paragrafo (2) – entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione.

(2) Il paragrafo 2 della sezione 26 entrerà in vigore il 1 marzo 2024.

**Sezione 22** (1) Il Primo Ministro presenta per la prima volta una proposta al Presidente dell'Ufficio entro il 1° gennaio 2024.

(2) Il presidente dell'Ufficio è nominato per la prima volta dal Presidente della Repubblica fino al 1° febbraio 2024.

**Sezione 23** (1) Sezioni 1–20 § e § 22 sono considerati fondamentali in base al comma 4 dell'articolo *R*) *Legge fondamentale*.

(2) Fondamentale è l'art. 24 in base all'art. 46 comma 6 Legge fondamentale.

(3) Fondamentale è l'art. 28 in base all'art. 43 comma 4 Legge fondamentale.

(4) Il comma 2 del § 31 è considerato norma interna adottata con il voto di due terzi dei parlamentari presenti sulla base dell'art. 5 commi 4 e 7 della Legge fondamentale. .

(5) I commi (1)–(5) del § 33 costituiscono la Legge fondamentale XXIX. L'articolo 2, paragrafi 3 e 1, e l'articolo 35, paragrafo 1, sono considerati cruciali.

(6) I commi 6 e 7 dell'art. 33 sono considerati fondamentali in base all'art. 35, comma 1, Legge fondamentale.

(7) Articolo 38, paragrafo 1, articolo 12, paragrafo 5, articolo 4, paragrafi 2 e 5, articolo 25, paragrafo 8, articolo 26, paragrafi 1 e 2. della Legge fondamentale) e l'articolo *R*), comma 4, è considerato fondamentale.

**24–25. § \***

**§ 26 par. 1 \***

(2) \*

**27–38. § \***